



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

MARIA ACIERNO
CLOTILDE PARISE
GIULIA IOFRIDA
ROSARIO CAIAZZO
MASSIMO FALABELLA

Presidente
Consigliere - Rel.
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Oggetto

Assegno divorzile

Ud. 24/02/2022 CC
Cron.
R.G.N. 7811/2018

ORDINANZA

sul ricorso 7811/2018 proposto da:

(omissis) , domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall'avvocato (omissis) , giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

(omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis)
presso lo studio dell'avvocato (omissis) , che
la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis) ,
(omissis) , giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrente -



avverso la sentenza n. 1129/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, pubblicata il 16/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/02/2022 dalla cons. PARISE CLOTILDE.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n.1129/2017 depositata il 16-5-2017 la Corte d'appello di Bologna ha rigettato l'appello proposto da (omissis) e ha confermato l'impugnata sentenza del Tribunale di Parma, con la quale, per quanto ancora di interesse, all'esito della già intervenuta pronuncia di scioglimento del vincolo matrimoniale tra (omissis) e (omissis) riconosceva a quest'ultima l'assegno divorzile nell'importo mensile di €250,00. La Corte d'appello, per quanto ora di interesse, ha ritenuto che: *(i)* sussistesse una sperequazione reddituale tra le parti, all'esito del raffronto tra le condizioni economiche patrimoniali delle stesse; *(ii)* fosse congruo l'importo mensile di €250,00 a titolo di assegno divorzile, considerato che l'ex marito era percettore di un reddito doppio rispetto a quello dell'ex moglie, nonché valutata la durata della convivenza, protrattasi per venti anni, e ciò al fine di consentire all'ex moglie di mantenere il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio; *(iii)* non era stata dimostrata dall'ex marito la consistenza dell'onere economico da egli sostenuto per il mantenimento della terza figlia, nata da una successiva relazione, la capacità reddituale degli ex coniugi andava parametrata nell'arco della durata dell'anno solare (dodici mesi e non quattordici) e neppure il (omissis) aveva dimostrato quale onere egli sostenesse per spese di locazione, sicché non aveva rilevanza il fatto che l'ex moglie abitasse nella casa coniugale in comproprietà.



3. Avverso questa sentenza (omissis) propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di (omissis), che resiste con controricorso.

4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente denuncia: (i) con il primo motivo la violazione dell'art. 5, comma 6, della l.n. 898/1970 e l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, per avere la Corte di merito considerato solo la situazione economica reddituale delle parti, che invece avrebbe dovuto valutarsi solo nella fase di determinazione del *quantum*, senza applicare i principi di cui alla sentenza n. 11504/2017 di questa Corte e senza tenere conto della piena autosufficienza economica dell'ex coniuge, dipendente di (omissis) con un ruolo dirigenziale, facendo solo riferimento al criterio del tenore di vita e alla durata del matrimonio, nonché omettendo di valutare che la convivenza era durata solo nove anni (matrimonio del giugno 1990 e prima udienza del giudizio di separazione del 1999, pure se la sentenza parziale di divorzio era stata pronunciata nel marzo 2012); (ii) con il secondo motivo, la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. e la mancanza e/o contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere la Corte d'appello attribuito l'assegno divorzile all'ex moglie nell'importo mensile di €250, nonostante la contrazione del reddito del ricorrente, l'onere a suo carico del mantenimento, oltre che dei due figli maggiorenni nati dal matrimonio, anche dell'altra figlia minorennata nata dalla relazione con la sua nuova compagna, nonché gli esborsi dallo stesso sostenuti per canoni di locazione, dolendosi altresì il ricorrente



dell'erronea valutazione del reddito dell'ex moglie, che non aveva prodotto le dichiarazioni dei redditi, e della altrettanto erronea valutazione del suo reddito perché computato su dodici mensilità invece che su quattordici.

2. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

2.1. Il ricorrente svolge, con il primo mezzo, una serie di considerazioni astratte e generiche, richiamando l'orientamento di questa Corte (Cass.n.11504/2017), ormai superato dal successivo delle Sezioni Unite (sentenza n. 18287/2018), di cui pure lo stesso ricorrente dà conto nella memoria illustrativa, senza, tuttavia, trarne compiute conseguenze in relazione alle *rationes decidendi* della sentenza impugnata e ai fatti connotanti la fattispecie concreta.

Inoltre la censura, tramite l'apparente denuncia di vizi di violazione di legge e motivazionali, si risolve, in realtà, in una impropria e generica sollecitazione di riesame dei fatti, in punto di autosufficienza economica dell'ex moglie, a fronte del percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito che raggiunge la soglia del "minimo costituzionale" (Cass. S.U. 8053/2014), essendo senz'altro comprensibile il ragionamento, supportato da elementi istruttori, posto a base del convincimento espresso.

2.2. Quanto al secondo mezzo, in disparte il rilievo che la motivazione non può essere, al contempo, mancante e illogica, le deduzioni sulla violazione dell'art.116 c.p.c. sono inammissibili, così come proposte. Secondo il costante orientamento di questa Corte che il Collegio condivide e intende ribadire, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si allegghi che



quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (tra le tante Cass.1229/2019).

Nessuna delle suddette allegazioni è svolta in ricorso, la Corte territoriale ha esaminato tutti i fatti la cui valutazione viene censurata e proposta nella versione propugnata dall'ex marito (spese per la terza figlia e per la locazione, computo del suo reddito suddiviso per dodici mensilità, assegnazione all'ex moglie della casa familiare in comproprietà), sicché, in realtà, ancora una volta le doglianze tendono inammissibilmente alla rivisitazione delle risultanze istruttorie e del merito.

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020).

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

P.Q.M.



La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 2.200,00 di cui €200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori, come per legge.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, lì 24 febbraio 2022.

Il Presidente

Maria Acierno

